

Statuto



ARTICOLO 1 – Costituzione

È costituita l'Associazione denominata "Associazione Linea Vita, associazione di produttori, progettisti, installatori, e tecnici per la prevenzione contro le cadute dall'alto e la sicurezza dei lavori in quota", indicata semplicemente come "ALV".

ARTICOLO 2 – Sede e durata

1. ALV ha sede in Milano in via Doberdò n° 22, potrà istituire sedi secondarie con delibera dell'Assemblea ordinaria. La sede potrà essere variata nell'ambito della Regione Lombardia con delibera dell'Assemblea ordinaria e fuori da essa con delibera dell'Assemblea straordinaria.
2. L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 3 – Ordinamento democratico

L'Associazione è apartitica ed aconfessionale. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti i Soci. Le cariche associative sono elettive.

ARTICOLO 4 – Oggetto sociale

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di:

- promuovere e diffondere la cultura e la qualità della prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza, salute e igiene sul lavoro, con particolare riferimento alle cadute dalle coperture;
- sviluppare la formazione, l'aggiornamento professionale, per la tutela di tutti gli operatori del settore, mediante l'erogazione di attività formativa di ogni ordine e grado;

- collaborare con aziende ed enti pubblici, per tutti i problemi attinenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro, con particolare riferimento alle cadute dall'alto;
- studio di proposte tecnico-giuridiche riferite alla prevenzione infortuni, all'igiene del lavoro con relativa promozione sia nel campo applicativo, sia in sede legislativa, con particolare riferimento alle cadute dall'alto;
- promuovere un ampio confronto con le Istituzioni, le forze sociali e le altre associazioni scientifiche sui temi legati alla sicurezza del lavoro e della prevenzione infortuni;
- rappresentare gli iscritti e le loro istanze in ogni sede ove siano in discussione i principi o questioni riguardanti l'attività degli associati;
- riservare la pubblicazione dei risultati di studi, ricerche, tesi aventi come oggetto argomenti riguardanti la sicurezza del lavoro o prodotti ad essa collegata esclusivamente ai soci in regola con il versamento della quota associativa.

Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione è dotata di un "comitato tecnico scientifico" composto dai soci fondatori e soci benmeriti, quest'ultimi per un numero massimo di cinque elementi che ne facciano espressa richiesta al Consiglio, nonché dagli altri soci e da eventuali elementi esterni di provata competenza, per un numero massimo di cinque elementi. Il Comitato tecnico scientifico può raggiungere un numero massimo di dieci elementi.

Il Comitato tecnico scientifico ha lo scopo di analizzare le norme di settore, anche in collaborazione con Università od Enti culturali di comprovata affidabilità, al fine di redigere relazioni e/o studi, anche con finalità di proposta di legge e/o linee guida di settore, o buone prassi tecniche da proporre agli associati, agli Enti, agli Organi Ministeriali/locali di controllo e/o direttivi; aderire ad altre organizzazioni anche internazionali, operanti nel settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Qualora sia necessario al raggiungimento dei propri fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale, l'Associazione può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio e/o collaborare con altre organizzazioni o società italiane, europee, ed internazionali private e pubbliche operanti nel settore della sicurezza contro le cadute dall'alto.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ARTICOLO 5 – Soci

Possono aderire all'associazione liberi professionisti, singoli o partecipanti ad associazioni, o società professionali, lavoratori dipendenti, che a titolo professionale svolgono la loro attività nell'ambito della sicurezza, esperti in sicurezza, consulenti e addetti al servizio di protezione e prevenzione, nonché società.

Per le società, la qualifica di “socio” viene attribuita soltanto con l’avvenuta iscrizione di una sola persona fisica che la rappresenta (indipendentemente che sia il legale rappresentante ovvero un dipendente).

1. Possono aderire all’associazione come **soci ordinari**, persone fisiche e giuridiche private in qualità di produttore di dispositivi anticaduta.
2. Possono aderire all’associazione come **soci sostenitori**, le persone giuridiche e le altre associazioni comunque interessate ai problemi della sicurezza del lavoro, prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
3. Possono aderire come **soci fondatori** solo ed esclusivamente i produttori e/o commercializzanti di Sistemi Linee Vita che rispettano i requisiti stilati dal comitato tecnico scientifico e ratificati dal Direttivo.
4. Il Direttivo può nominare come **soci benemeriti** all’interno dell’Associazione: professionisti nella sicurezza, aziende produttrici di Sistemi Linee Vita, progettisti, installatori che si sono distinti fattivamente per la loro attività all’interno dell’Associazione Linea Vita. La loro quota associativa verrà definita.

ARTICOLO 6 – diritti e doveri

I Soci hanno pari diritti e pari doveri.

Tutti i Soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e di partecipare alla vita associativa.

I Soci maggiorenni ed in regola con il versamento delle quote associative hanno diritto di essere eletti negli organi sociali ed hanno diritto di voto.

I Soci devono rispettare il presente Statuto ed i regolamenti interni e sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

Per l’iscrizione all’associazione occorre compilare il modulo in pdf, scaricabile dal sito ALV (www.lineavita.org), sul quale vengono richiesti i dati identificativi della persona: nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, attività svolta e nominativo della società a cui appartiene, recapiti telefonici, indirizzo email, PEC e, infine, liberatoria per il trattamento dei dati personali secondo la legge 196/2003. Il modulo in pdf, con i dati identificativi e il documento di avvenuto versamento della quota deve arrivare alla segreteria soci via PEC, via fax, o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

La qualità di Socio si perde per recesso volontario o per esclusione, per morte.

Il Consiglio Direttivo decide sull’esclusione del Socio, nel momento in cui sussistano gravi elementi che possano pregiudicare l’immagine e la credibilità di ALV. In questo caso il provvedimento deve essere motivato ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla sua comunicazione.

La qualifica di socio ordinario dà diritto:

1. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
2. a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
3. a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

1. All'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
2. Al pagamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
3. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita, in caso di recesso volontario o esclusione.
4. Le quote o i contributi associativi non sono ripetibili, e hanno validità nell'anno solare d'iscrizione.
5. Ogni persona o soggetto giuridico assume la qualifica di socio ALV dopo un mese dall'avvenuta iscrizione.
6. Ogni persona o soggetto giuridico perde la qualifica di socio dopo un mese dalla scadenza del pagamento annuale della quota associativa.

L'esclusione si determina in caso di morosità, per mancato pagamento della quota annuale, di gravi trasgressioni alle norme dello Statuto, o di comportamenti contrari agli interessi o al decoro dell'Associazione. In tal caso, la decadenza è pronunciata con deliberazione del Consiglio Direttivo e comunicata al socio a mezzo di raccomandata.

Entro 30 gg. dalla comunicazione, l'esclusione può essere impugnata avanti all'Assemblea, che delibera entro i successivi 30 gg..

ARTICOLO 7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo;
- il collegio dei probiviri.

ARTICOLO 8 – Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci di cui all'articolo 5, in regola con il pagamento della quota associativa. Essa rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in

conformità con la legge ed il presente Statuto, vincolano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti.

2. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
3. Alle riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti i Soci. I Soci in regola con il versamento delle quote associative concorrono alla formazione dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea. Ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - approva il bilancio consuntivo ed il conto economico in previsione;
 - nomina il consiglio direttivo, il collegio dei revisori dei conti;
 - approva il bilancio ed il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione;
 - ratificare la quota associativa annuale;
 - approva la relazione annuale del consiglio Direttivo sull'attività svolta e sui programmi futuri;
 - delibera sulle impugnazioni riguardo la decadenza da socio;
 - adotta ogni altra deliberazione escluse quelle riservate all'Assemblea straordinaria.
5. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare:
 - qualsiasi modifica dello Statuto;
 - lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

ARTICOLO 9 – Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata:
 - dal Presidente del Consiglio Direttivo;
 - da almeno un decimo dei Soci iscritti (ordinari, sostenitori, fondatori, benemeriti);
 - dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.
2. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
3. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.
4. L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente oppure da qualsiasi altro Socio.
6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

7. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
8. In prima convocazione l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
9. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.
10. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.
11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. I lavori dell'assemblea sono diretti da un presidente e verbalizzati da un segretario, ambedue nominati per voto palese all'inizio dell'assemblea.

ARTICOLO 10 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.
2. Il Consiglio direttivo è formato da minimo tre membri e da massimo nove membri, ma sempre in numero dispari, così composto:
 - Soci persone fisiche,
 - Soci persone giuridiche, rappresentate da un unico elemento.

Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo:

- Persone fisiche e giuridiche che facciano parte di altre associazioni con scopi analoghi e similari.
- Più persone fisiche e giuridiche appartenenti alla stessa società o legati commercialmente alla stessa società.

I Soci per essere eletti nel Consiglio Direttivo devono rispettare, oltre quanto indicato sopra, la condizione necessaria di essere in regola con la quota associativa.

Ogni socio può esprimere un solo voto all'interno del Consiglio Direttivo, e avviene con le seguenti modalità alternative:

- Attraverso il voto di presenza durante l'Assemblea Ordinaria/Straordinaria:
 - i presenti indicheranno la loro preferenza con modalità anonima.
- Attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno:

- per i voti espressi a mezzo raccomandata, lo scrutatore provvederà all'apertura della busta durante l'assemblea senza indicare il nominativo del mittente.
 - A mezzo PEC:
 - per i voti espressi a mezzo PEC, i votanti autorizzano implicitamente che il loro nominativo venga associato al voto espresso.
 - il voto verrà reso pubblico in sede di scrutinio durante l'assemblea attraverso la video-proiezione della posta certificata che dovrà risultare come "non aperta";
 - Ogni socio presente può esprimere, oltre il suo voto, anche il voto di un altro socio previa delega di rappresentanza, inoltre, accompagnata da n. tessera socio e carta d'identità.
3. I soci fondatori e i soci benemeriti hanno diritto ad essere rappresentati all'interno del Consiglio Direttivo per un massimo di:
- un elemento, nel caso in cui il Consiglio sia composto da 3 membri, gli altri due membri non devono essere riconducibili a specifica di produttori di Sistemi Linea Vita.
 - due elementi, nel caso in cui il Consiglio sia composto da 5 membri, gli altri tre membri non devono essere riconducibili a specifica di produttori di Sistemi Linea Vita.
 - tre elementi, nel caso in cui il Consiglio sia composto da 7 membri, gli altri quattro membri non devono essere riconducibili a specifica di produttori di Sistemi Linea Vita.
 - quattro elementi, nel caso in cui il Consiglio sia composto da 9 membri, gli altri cinque membri non devono essere riconducibili a specifica di produttori di Sistemi Linea Vita.

Secondo il sistema di votazione assembleare che verrà attuato.

4. Al Consiglio Direttivo spettano, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti emanati dall'Assemblea, tutti i poteri d'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con facoltà di delega ad uno dei propri membri o ad altri Soci.
5. Il consiglio direttivo dura in carica 3 anni salvo revoca.
6. I membri del consiglio direttivo sono rieleggibili.
7. I consiglieri non hanno diritto a compenso: ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto dell'associazione nell'esercizio delle loro mansioni.
8. Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei consiglieri in carica.
9. La convocazione sarà fatta a mezzo di avvisi personali/posta elettronica da spedirsi o recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
10. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
11. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
12. Le votazioni sono palesi.
13. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione.
14. I partecipanti del Consiglio Direttivo devono garantire un minimo di presenza dell'80% alle riunioni dello stesso, la presenza è valida anche tramite collegamento in videoconferenza, solo

per i soci eletti nel Consiglio Direttivo che distano oltre 100 km dal luogo di svolgimento della riunione.

15. I membri del Consiglio Direttivo che non partecipano all'80% delle riunioni, vengono esclusi dal Consiglio, durante l'assemblea ordinaria dell'anno solare successivo.

Pertanto tra l'altro, spetta al consiglio direttivo:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i bilanci;
- compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività dell'associazione;
- conferire procure sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al presidente del consiglio direttivo all'articolo 11;
- assumere e licenziare il personale dell'associazione, fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza o l'esclusione dei soci ai sensi di statuto;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- nomina uno o più Vice presidente che sostituiscono il Presidente in caso di impedimento;
- nomina un Tesoriere che provvede all'erogazione delle spese su delibera del Consiglio direttivo ed alla redazione del bilancio annuale.

ARTICOLO 11 – Il Presidente

1. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità, dispone le spese in accordo col Tesoriere.
3. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. Il Presidente del Consiglio è rieleggibile ma non può ricevere tre mandati consecutivi.

ARTICOLO 12 – gestione patrimoniale

La gestione patrimoniale è rimessa al Tesoriere.

1. Al Presidente, in via autonoma, è attribuito il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
2. Al tesoriere viene dato l'incarico di seguire le entrate e le uscite dell'associazione e di far redigere ad uno studio commercialista indicato dal direttivo ALV il bilancio annuale da pubblicare sul sito dell'associazione stessa, inoltre avrà la firma congiunta con il presidente

dell'associazione sui conti della stessa associazione e la relativa carta di credito dell'associazione.

3. Il Presidente in collaborazione con il tesoriere controlleranno gli investimenti da effettuarsi e qualora non si trovino in accordo si rivolgeranno al consiglio Direttivo.
4. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - dalle quote sociali annue;
 - da contributi, erogazioni conseguenti a manifestazioni o partecipazioni ad esse;
 - da contributi della Comunità Europea, dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, di Enti ed Istituzioni Pubbliche e di organismi internazionali;
 - da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

ARTICOLO 13 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il collegio è composto da un membro effettivo e da due supplenti scelti anche tra i non soci, purché siano professionisti qualificati iscritti negli albi di competenza, dura in carica anni tre. Il collegio controlla la regolare tenuta dei conti dell'associazione, applicando le regole professionali stabilite dalla legge.

ARTICOLO 14 – Collegio dei Probiviri

Il collegio è composto da tre membri di cui uno effettivo e due supplenti, scelti anche tra i non soci. I componenti effettivi nominano tra loro il presidente, con libero procedimento. Al collegio dei Probiviri è demandato il compito di comminare le sanzioni disciplinari secondo l'articolo 6 dello statuto e secondo le regole previste dal codice deontologico.

Al collegio dei Probiviri è demandata la decisione arbitrare delle controversie che possano insorgere tra i Soci e tra Soci e gli organi dell'Associazione, per violazione dei doveri associativi.

ARTICOLO 15 – Esercizio Sociale – Bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro 4 mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio sociale previo un esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di trasparente oculatezza.

Eventuali avanzi di amministrazione dovranno essere reinvestiti nell'attività dell'Associazione e non potranno essere ripartiti tra i soci.

ARTICOLO 16 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.
3. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni non profit, e comunque per finalità di utilità sociale.


ARTICOLO 17 – Disposizioni finali


Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti ed i principi generali dell'ordine giuridico italiano.


Letto, sottoscritto e approvato durante l'Assemblea Straordinaria del 14.07.2015


Milano, 14 luglio 2015


Soci presenti:










LVA S.R.L.
via Bonfanti, 12
24020 COLZATE (BG)
P. IVA / COD. FISC. 03786420185

